



Appendice 2.13 all'ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni del 9 dicembre 1997 sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d'indirizzo (RS 784.101.113/2.13)

Prescrizioni tecniche e amministrative

relative

all'attribuzione e alla gestione di nomi dei dominio di secondo livello subordinati al dominio Internet ".ch"

Edizione 7: 14.11.2014

Entrata in vigore: 01.01.2015

Indice

1	In generale	3
1.1	Campo d'applicazione	3
1.2	Riferimenti	3
1.3	Abbreviazioni	3
1.4	Definizioni	3
2	Sintassi dei nomi di dominio	4
2.1	Caratteri autorizzati	4
2.2	Numero di caratteri	5
3	Denominazioni riservate	5
3.1	Nomi riservati ai Cantoni e ai Comuni	5
3.2	Denominazioni riservate all'attività del gestore del registro	6
4	Compiti particolari del gestore del registro	6
4.1	Giornale delle attività	6
4.2	Informazioni relative ai nomi di dominio	7
4.3	Banca dati WHOIS	7
4.4	Infrastruttura tecnica / sistema operativo	7
4.5	Esigenze relative alla stabilità e all'aggiornamento del DNS	8
5	Lingue	8
6	Servizi di lotta contro la cybercriminalità riconosciuti	8

1 In generale

1.1 Campo d'applicazione

Le presenti prescrizioni tecniche e amministrative (PTA) formano l'appendice 2.13 all'ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) del 9 dicembre 1997 sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d'indirizzo [4]. Si fondano sulle disposizioni dell'ordinanza del 5 novembre 2014 del Consiglio federale sui domini Internet (ODIn) [2].

Descrivono le condizioni da rispettare nell'attribuzione e nella gestione dei nomi di dominio di secondo livello che dipendono dal dominio ".ch", conformemente all'articolo 28 capoversi 1 e 2 della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) [1] e alle norme applicabili contenute nell'ODIn [2].

Le presenti prescrizioni disciplinano in particolare:

- la sintassi autorizzata per i nomi di domini ".ch";
- le denominazioni riservate;
- i compiti particolari che spettano al gestore del registro;
- il riconoscimento dei servizi di lotta contro la cybercriminalità;
- le disposizioni transitorie in relazione al contratto di delega con SWITCH e l'impiego di eventuali eccedenze derivanti dai compiti delegati.

1.2 Riferimenti

- [1] RS 784.10
Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC)
- [2] RS 784.104.2
Ordinanza del Consiglio federale del 5 novembre 2014 sui domini Internet (ODIn)
- [3] RS 510.625
Ordinanza del Consiglio federale del 21 maggio 2008 sui nomi geografici (ONGeo)
- [4] RS 784.101.113
Ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni del 9 dicembre 1997 sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d'indirizzo

Le PTA come pure i piani di numerazione sono consultabili sul sito internet www.ufcom.admin.ch e possono essere ottenuti presso l'UFCOM, rue de l'Avenir 44, casella postale 2501, Biel/Bienne.

1.3 Abbreviazioni

- DNS *Domain Name System* (sistema dei nomi di dominio)
- UST Ufficio federale di statistica

1.4 Definizioni

I diversi termini tecnici sono definiti all'articolo 3 ODIn [2].

2 Sintassi dei nomi di dominio

2.1 Caratteri autorizzati

Per formare i nomi di dominio sono ammessi unicamente i seguenti caratteri. Non si fa distinzione tra maiuscole e minuscole:

a) caratteri alfabetici (U+xxxx: *Unicode code Point* corrispondente)

a	U+0061	h	U+0068	o	U+006F	v	U+0076
b	U+0062	i	U+0069	p	U+0070	w	U+0077
c	U+0063	j	U+006A	q	U+0071	x	U+0078
d	U+0064	k	U+006B	r	U+0072	y	U+0079
e	U+0065	l	U+006C	s	U+0073	z	U+007A
f	U+0066	m	U+006D	t	U+0074		
g	U+0067	n	U+006E	u	U+0075		

b) caratteri numerici (U+xxxx: *Unicode code Point* corrispondente)

1	U+0031	4	U+0034	7	U+0037	0	U+0030
2	U+0032	5	U+0035	8	U+0038		
3	U+0033	6	U+0036	9	U+0039		

c) lettere con dieresi e accenti e lettere di altri alfabeti (U+xxxx: *Unicode code Point* corrispondente)

à	U+00E0	è	U+00E8	ð	U+00F0	ù	U+00F9
á	U+00E1	é	U+00E9	ñ	U+00F1	ú	U+00FA
â	U+00E2	ê	U+00EA	ò	U+00F2	û	U+00FB
ã	U+00E3	ë	U+00EB	ó	U+00F3	ü	U+00FC
ä	U+00E4	ì	U+00EC	ô	U+00F4	ý	U+00FD
å	U+00E5	í	U+00ED	õ	U+00F5	þ	U+00FE
æ	U+00E6	î	U+00EE	ö	U+00F6	ÿ	U+00FF
ç	U+00E7	ï	U+00EF	ø	U+00F8	œ	U+0153

d) trattino (U+xxxx: *Unicode code Point* corrispondente)

- **U+002D**

I trattini non sono autorizzati come primo o ultimo carattere di un nome di dominio (ad es. "-hallo.ch" o "hallo-.ch"). Allo stesso modo la combinazione di due trattini consecutivi come terzo e quarto carattere di un nome di dominio (ad es. "ha--llo.ch") non è autorizzata per formare un nome di dominio.

2.2 Numero di caratteri

Conformemente all'articolo 25 capoverso 1 lettera a ODIn [2], il nome di dominio e la stringa ACE corrispondente sono composti di un numero di caratteri variabile da 3 a 63. Le eccezioni a questa disposizione figurano nella lista qui di seguito e sono riservate come le denominazioni menzionate al capitolo 3 (art. 26 cpv. 1 lett. b e e ODIn [2]).

a) Abbreviazione per la Confederazione:

ch.ch

b) Abbreviazioni per i Cantoni:

ag.ch	ge.ch	ow.ch	ur.ch
ai.ch	gl.ch	sg.ch	vd.ch
ar.ch	gr.ch	sh.ch	vs.ch
be.ch	ju.ch	so.ch	zg.ch
bl.ch	lu.ch	sz.ch	zh.ch
bs.ch	ne.ch	tg.ch	
fr.ch	nw.ch	ti.ch	

c) Nomi di Comuni:

au.ch	gy.ch	lü.ch
--------------	--------------	--------------

3 Denominazioni riservate

3.1 Nomi riservati ai Cantoni e ai Comuni

La lista dei nomi riservati conformemente all'articolo 26 capoverso 1 lettera b ODIn [2], è allestita nel modo seguente:

- a) i nomi dei Cantoni sono estratti dalla lista che figura all'articolo 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost; RS 101). I nomi dei Comuni sono estratti dall'Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera che è compilato, gestito e pubblicato dall'UST conformemente all'articolo 19 ON-Geo [3].
- b) i nomi determinati secondo a) sono trascritti in base alle regole seguenti:
1. le vocali con dieresî ä, ö, ü sono sostituite da combinazioni di due lettere ae, oe, ue;
 2. le vocali con accento sono sostituite dalle corrispondenti vocali senza accento;
 3. gli elementi aggiuntivi tra parentesi sono uniti alla denominazione tramite un trattino e le parentesi vengono eliminate; ad esempio "Wil (SG)" diviene "wil-sg";
 4. i caratteri " ." (punto), "' " (apostrofo), e " " (spazio) sono sostituiti da un trattino;
 5. una serie consecutiva di caratteri " - " (trattino), è sostituita da uno solo di essi;

6. nei casi di doppio nome composto mediante " / " (barra), le due parti sono registrate dapprima separatamente e poi in modo combinato unite da un trattino; ad esempio, Breil/Brigels diviene "breil.ch", "brigels.ch", "breil-brigels.ch".

L'elenco dei nomi dei Cantoni e dei Comuni allestito in base alle regole sopraccitate viene completato dai nomi dei Cantoni e dei Comuni trascritti solo in base alle regole 3-6 (dieresi e accenti mantenuti).

Il gestore del registro deve riservare i nomi corrispondenti alle nuove denominazioni dei Comuni entro cinque giorni dalla data della loro pubblicazione da parte dell'UST nell'Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera. Dopo esserne stato informato per iscritto dai Comuni o dal Cantone interessati oppure mediante un avviso ufficiale di cambiamento dell'UST, il gestore del registro riserva provvisoriamente i nomi che dovrebbero verosimilmente figurare prossimamente nell'Elenco ufficiale dell'UST a seguito del cambiamento del nome di un Comune, di una fusione o di una separazione di Comuni. Questa riservazione provvisoria deve essere eseguita entro cinque giorni a decorrere dalla ricezione dell'informazione.

Il gestore del registro tiene a disposizione di chiunque lo richieda un elenco dei nomi dei Cantoni e dei Comuni che sono riservati conformemente al presente paragrafo. Può pubblicare questa lista sul suo sito Internet.

3.2 Denominazioni riservate all'attività del gestore del registro

La lista dei nomi riservati conformemente all'articolo 26 capoverso 1 lettera e ODIn [2] è la seguente:

nic.ch	utilizzato dal gestore del registro per la comunicazione con i centri di registrazione, i titolari dei nomi di dominio o il pubblico.
whois.ch	utilizzato dal gestore del registro per consentire l'accesso alla banca dati WHOIS, conformemente al capitolo 4.3.

I nomi figuranti in questa lista che potrebbero essere stati attribuiti a terzi prima dell'entrata in vigore delle presenti PTA non possono essere revocati dal gestore del registro e possono essere trasmessi solo al gestore del registro.

4 Compiti particolari del gestore del registro

I seguenti paragrafi specificano le esigenze tecniche e amministrative in relazione ai compiti del gestore del registro menzionati all'articolo 10 ODIn [2].

4.1 Giornale delle attività

Secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 1 ODIn [2], il gestore del registro deve tenere un giornale contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) tutte le domande d'attribuzione o di gestione di un nome di dominio;
- b) tutte le informazioni legate a un nome di dominio, segnatamente la storia relativa ai titolari, i contatti per la fatturazione e il contatto tecnico, i centri di registrazione tramite cui sono state effettuate le registrazioni, i server di nomi, gli stato del nome di dominio;
- c) tutta la corrispondenza intercorsa tra il gestore del registro e i centri di registrazione o i titolari dei nomi di dominio, a prescindere dalla forma di comunicazione.

4.2 Informazioni relative ai nomi di dominio

Per utilizzare un nome di dominio, occorre indicare al gestore del registro almeno un server di nomi funzionante correttamente denominato e configurato. Il server di nomi deve essere precedentemente iscritto nella banca dati del gestore del registro, compilando debitamente i moduli messi a disposizione dal gestore del registro. L'iscrizione avviene attraverso il suo sito o con un'interfaccia definita dal gestore del registro.

Le denominazioni dei server di nomi possono essere composte unicamente dai caratteri di cui al paragrafo 2.1 lettere a), b) o d). In genere, i nomi di dominio e i server di nomi sono trasferiti nel file di zona (zone file) entro le successive 24 ore.

4.3 Banca dati WHOIS

Secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 5 ODIn [2], il registro è tenuto ad installare, gestire e aggiornare una banca dati centralizzata pubblica (banca dati WHOIS), che garantisca come minimo a tutte le persone interessate un accesso in tempo reale ai dati menzionati all'articolo 46 capoverso 1 ODIn [2]. L'accesso on-line alla banca dati WHOIS deve essere offerto al pubblico per mezzo dell'indirizzo "whois.ch" se il gestore del registro dispone di questa possibilità. In caso contrario, l'accesso è garantito tramite l'indirizzo "nic.ch".

Conformemente all'articolo 46 capoverso 2 ODIn [2], il gestore del registro adotta le seguenti misure al fine d'impedire un utilizzo abusivo dei dati messi a disposizione del pubblico:

- a) limita a un numero massimo di 40 gli accessi alla banca dati WHOIS stabiliti nell'arco di 10 minuti dallo stesso indirizzo IP o da uno simile;
- b) emana un regolamento d'uso per l'accesso alla banca dati WHOIS; e
- c) mette a disposizione un servizio per la segnalazione di abusi.

Il regolamento d'uso contiene almeno:

- a) il divieto di utilizzare le informazioni reperite nella banca dati WHOIS a scopi pubblicitari, per ricerche di marketing o altri utilizzi che potrebbero recare disturbo ai titolari di nomi di dominio;
- b) le condizioni alle quali è garantito un accesso facilitato alla banca dati WHOIS da parte di terzi oppure la messa a disposizione a terzi del file della banca dati WHOIS, se questi ultimi svolgono attività in relazione all'attribuzione e alla gestione di nomi di dominio. In questo caso, il gestore del registro trasferisce ai terzi in questione l'obbligo di adottare le misure sopracitate contro gli abusi che possono verificarsi nell'utilizzo della banca dati WHOIS.

4.4 Infrastruttura tecnica / sistema operativo

Ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 lettera f e g ODIn [2], il gestore del registro:

- a) esercita i propri impianti in un centro informatico munito di un sistema antincendio e di un'alimentazione elettrica permanente;
- b) garantisce un controllo fisico dell'accesso agli impianti;
- c) gestisce una divisione sicurezza incaricata di verificare la sicurezza dei software in relazione ai rischi conosciuti e di aggiornarli periodicamente;
- d) si occupa della manutenzione regolamentare degli impianti, sia mediante il proprio servizio di supporto sia ricorrendo a terzi;
- e) adotta misure tecniche (backup, mirroring, logging) contro la perdita di dati;
- f) utilizza sistemi operativi collaudati e affidabili;

- g) tiene conto degli standard attuali per configurare il sistema operativo;
- h) effettua un costante aggiornamento dei software d'applicazione;
- i) separa il segmento di rete utilizzato per i servizi accessibili al pubblico dal segmento di rete contenente il resto dell'infrastruttura (in particolare la banca dati interna);
- j) sul segmento di rete accessibile ai centri di registrazione offre unicamente i servizi necessari alla registrazione dei nomi di dominio;
- k) prende i provvedimenti che gli permettono di determinare tentativi d'accesso inusuali alla propria infrastruttura provenienti da Internet e di reagire in modo adeguato per impedire qualunque accesso non autorizzato;
- l) verifica gli adattamenti effettuati ai software d'applicazione prima della loro messa in servizio.

4.5 Esigenze relative alla stabilità e all'aggiornamento del DNS

Ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 lettera g ODIn [2], il gestore del registro:

- a) esercita in particolare un numero sufficiente di server di nomi e li distribuisce a terzi in modo appropriato, in base alla topologia Internet. È sua responsabilità decidere tale distribuzione e impartire le istruzioni. Fornisce all'UFCOM un elenco contenente il numero di server utilizzati, la loro precisa ubicazione geografica (luogo, regione o Paese) e i dati relativi alle organizzazioni incaricate del loro esercizio.
- b) almeno una volta al giorno genera il file di zona dalla banca dati interna e lo distribuisce ai server di nomi.
- c) si tiene informato sull'evoluzione della tecnica e delle norme tecniche internazionali.

5 Lingue

Il gestore del registro pubblica il contratto di centro di registrazione nelle lingue ufficiali (tedesco, francese e italiano) e in inglese.

6 Servizi di lotta contro la cybercriminalità riconosciuti

L'UFCOM riconosce i servizi di lotta contro la cybercriminalità ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 lettera b ODIn [2] se le condizioni seguenti sono soddisfatte:

- a) una richiesta di riconoscimento è stata presentata per iscritto presso l'UFCOM;
- b) le attività del servizio richiedente riguardano effettivamente, completamente o parzialmente, la lotta contro la cybercriminalità;
- c) le attività esercitate dal servizio richiedente sono effettivamente pertinenti, di qualità e riconosciute in materia di lotta contro la cybercriminalità;

Se del caso, l'UFCOM può consultare i servizi federali specializzati o gli ambienti accademici, economici, scientifici o altri enti competenti in materia di lotta contro la cybercriminalità per ricevere consulenza riguardante le richieste di riconoscimento. I pareri espressi non vincolano l'UFCOM.

L'UFCOM comunica al gestore del registro i nomi, le coordinate, le descrizioni delle attività dei servizi riconosciuti. Pubblica le informazioni sul suo sito Internet. L'UFCOM o il gestore del registro fornisce gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta la lista dei servizi di lotta contro la cybercriminalità riconosciuti a una certa data con le relative coordinate.

Biel/Bienne, 14 novembre 2014

Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM

Philipp Metzger
Direttore